

**ORIGINALE**



---

**COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**  
Città Metropolitana di Bologna

---

**ORDINANZA N.** 25

**Data:** 06/04/2023

**ORDINANZA DEL SINDACO**

Assunta il giorno SEI del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTITRE dal Sindaco

**Oggetto:**

ESTENSIONE DEL PERIODO ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI A GAS EX ART. 1 CO. 6 D.M. 6/10/2022 N. 383 (07/04/2023 – 12/04/2023 COMPRESO)

IL SINDACO

LELLI LUCA

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



## Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

***IL SINDACO***

Classifica 6.9.1

**OGGETTO: ESTENSIONE DEL PERIODO ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI A GAS EX ART. 1 CO. 6 D.M. 6/10/2022 N. 383 (07/04/2023 – 12/04/2023 COMPRESO)**

**IL SINDACO**

**VISTO** il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato dal Ministero della transizione ecologica in data 6 settembre 2022, necessario per rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e per adempiere alle previsioni del Regolamento;

**VISTO** il D.M. 383/2022;

**RICHIAMATE** le disposizioni regolanti gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale, con particolare riferimento alla zona climatica "E" (Art. 1 co. 2 D.M. 383/2022) in cui ricade il Comune di Ozzano dell'Emilia, da cui si evince che il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento è compreso fra il 22 Ottobre e il 7 Aprile di ogni anno, per un numero di ore giornaliere non superiore a 13,00 (in fascia oraria ore 05:00-23:00);

**RITENUTO** necessario, in funzione della persistenza di basse temperature, assumere la presente ordinanza di estensione del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale ai sensi dell'art. 1 co. 6 del D.M. 383/2022 (*"Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria"*);

**CONSIDERATO CHE** obiettivo primario del presente atto è tutelare la salute delle fasce più fragili della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

**VISTO** l'art. 50 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che "il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DISPONE**

- di prorogare al giorno **12 aprile 2023** compreso il periodo in cui è consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale nel territorio comunale, in deroga ai limiti temporali ordinari fissati dal D.M. citato in parte narrativa, con un orario giornaliero di accensione per il periodo della presente deroga (08 aprile – 12 aprile) **non superiore a 6 ore giornaliere**, e comunque nella fascia compresa fra le ore 5.00 e le ore 23.00;

### **DA ATTO**

- che ai sensi della normativa succitata, per la stagione invernale 2022/2023 i valori di temperatura dell'aria indicati nell'art. 3 co. 1 D.P.R. 74/2013 sono ridotti di 1°C;

- che le disposizioni limitative relative alla sola durata di attivazione giornaliera degli impianti non si applicano ai casi di cui al 5 art. 1 D.M. 383/2022.

### **DISPONE ALTRESI'**

- che la presente venga pubblicata all'albo pretorio comunale al fine di dare informazione alla cittadinanza;

- di inviare copia del presente atto al Settore Gestione del Territorio, al Servizio di Polizia Locale ed al Servizio Comunicazione dell'Ente per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è individuato nella Dott.ssa Maura Tassinari, Responsabile del Settore Programmazione del Territorio – Servizio Patrimonio, Ambiente e Mobilità.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 6 e seguenti del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica).

L'inosservanza delle presenti disposizioni è punita ai sensi della L. 689/1981.

La forza pubblica e la Polizia Locale sono preposte al controllo ed osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 06/04/2023;

**IL SINDACO**

**Luca Lelli**

*sottoscritto digitalmente*